

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
Avv. Livio Mercatante  
Avv. Carmen Sacca  
Via Dè Griffoni, 5 • 40123 Bologna  
Tel 051 9921977 • cell.349/8050891 Fax 051 9921980

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per la sig.ra Severino Rosa C.F. SVRRSO84A51L845E, nata il 11/01/1984 a Vico Equense (NA) e residente a CastelGuelfo di Bologna in via Berlinguer 10, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Livio Mercatante (MRCLVI74H15F537D) e Carmen Sacca (SCCCMN77A52F537V) giusta procura in calce al presente atto, trasmessa telematicamente ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bologna, via Dè Griffoni 5 (gli Avv.ti Livio Mercatante, Carmen Sacca, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento via fax al seguente numero: 051/9921980 o indirizzo PEC avv.carmen.sacca@ordineavvocatibopec.it-avvliviomercatante@ordineavvocatibopec.it)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro *Pro tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, Roma e domiciliato *ope legis* presso Avvocatura dello Stato di Bologna, Via Guido Reni 4 Bologna

E CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA- AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, in persona del dirigente pro tempore, con sede in Via Dè Castagnoli 1, Bologna, domiciliato *ope legis* presso Avvocatura dello Stato di Bologna, Via Guido Reni 4 Bologna

\*\*\*\*\*

*In punto a: richiesta inserimento seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto Provincia di Bologna con diploma ITP*

**Premesso in fatto che:**

1. La ricorrente nell'anno scolastico 2001-2002 conseguiva il Diploma di Tecnico Servizi Sociali presso l'Istituto Professionale di Stato per i servizi sociali; (doc. 1)
2. con D.M. n. 374 del 01/06/2017 veniva disposto l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.



3. la ricorrente in data 13 giugno 2017, nei termini di legge, presentava la domanda per la III fascia; (doc.2)

4. L'art. 2 del D.M., infatti, nell'individuare i titoli di accesso alla II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, stabilisce che: *“Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione (.....)”*; (doc.3)

5. Dunque, stante il tenore della norma, restano esclusi illegittimamente (per i motivi di cui si dirà più avanti) dalla II Fascia delle Graduatorie di Istituto i diplomati ITP come l'odierna ricorrente;

6. non le è stata neppure consentita quindi la possibilità di presentare la relativa domanda, poiché esclusa fin dall'inizio come previsto dall'art. 2 sopra citato;

7. Ai sensi della nota MIUR n. 25196 del 01-06-2017, allegata al D.M. 374/17 (doc 4) la materia è ora disciplinata dal D.P.R. 19/2016 che ha disposto la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento e delle modifiche disposte con successivo decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017.

8. Invero, per effetto di quanto disposto dall'art. 5 del citato Decreto Ministeriale n. 259/2017 (doc.5) coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e successive modifiche e del D.M. n. 22/2005 (che disciplina unicamente le lauree specialistiche) possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016;

9. la classe di concorso per la quale la ricorrente chiede l'inserimento nelle graduatorie era la C450 ora divenuta B023.

## DIRITTO

L'art. 2 del D.M. 374/2017 nella parte in cui esclude gli Insegnanti Tecnico Pratici dalla II fascia delle Graduatorie per cui è causa, in quanto privi di abilitazione è del tutto discriminatorio e in contrasto i principi fondamentali espressi dalla Carta Costituzionale negli artt. 3, 4, 33, 35, 51 e 97. E ciò in quanto sebbene il precitato art. 2 ponga il requisito dell'abilitazione quale condizione necessaria per l'accesso alle Graduatorie di II Fascia, è lo stesso sistema di



istruzione e formazione nazionale, - così come è stato concepito e strutturato nel corso degli anni e in ragione delle modifiche che hanno subito nel tempo i percorsi di abilitazione, - che non ha creato la condizioni idonee a consentire ai ricorrenti di potersi munire di titolo abilitante per poi potersi inserire nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

L'abilitazione all'insegnamento, invero, è stata sinora acquisita prevalentemente mediante "idoneità" concorsuale ai sensi dell'art. 400, co. 12 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, ossia a seguito del superamento delle prove selettive in occasione delle ordinarie procedure di reclutamento che, tuttavia, non sono ormai da decenni indette per le classi concorsuali di cui è causa.

Si pensi, infatti, che successivamente alla tornata concorsuale del 1999, è stato bandito soltanto il concorso ordinario del 2012 che, tuttavia, era aperto unicamente alla classe concorsuale C430 (laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia), per di più per un numero limitatissimo di posti.

Ma non solo il concorso ex DDG 82/12 non consentiva di acquisire l'abilitazione (sicché anche gli ITP risultati idonei non vincitori non sono abilitati); ulteriormente, in occasione di tale tornata concorsuale, il bando prevedeva soltanto il possesso del diploma di studi superiore, non richiedendo affatto - a differenza di oggi - l'abilitazione quale requisito di partecipazione.

Ad ogni modo, occorre rimarcare che il Ministero resistente non ha mai provveduto ad istituire le scuole di specializzazione per acquisire le abilitazioni all'insegnamento, limitandosi a prevedere una procedura riservata nel 2005 e l'istituzione dei PAS nel 2013, tuttavia a beneficio dei soli docenti che vantassero una consistente anzianità di servizio (3 anni completi) e, comunque, circoscritte ad un numero estremamente esiguo di classi concorsuali.

Peraltro, giova evidenziare che, con plurime decisioni del giudice amministrativo, i decreti istitutivi dei PAS sono stati oggetto di declaratoria di illegittimità con riferimento al computo dell'anzianità di servizio ai fini dell'integrazione dei requisiti soggettivi di ammissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015 n. 4751).

Ancora oggi, poi, non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l'abilitazione.

In altri e più chiari termini, per i docenti in questione non sono mai stati attivati i TFA o percorsi SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali e, addirittura con cadenza decennale, sono state istituite soltanto le abilitazioni riservate a chi aveva maturato una consistente (ed illegittima, *ut supra* evidenziato) anzianità di servizio, così discriminando inevitabilmente un'ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360 giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un'evidente disparità di trattamento



nell'accesso al pubblico impiego (v, *ex multis*, Tar Lazio, sent. n. 7479/2017; n. 05231/2017; n. 3315/2017).

Ne è derivata una situazione assolutamente paradossale ed irragionevole: le graduatorie ad esaurimento relative alle suddette classi concorsuali, ove figuravano la gran parte dei docenti abilitati, infatti, si sono ormai **esaurite da quasi un decennio** sicché si è venuto ad ingenerare un consistente fenomeno di precariato, posto che le esigenze di organico sono state **coperte costantemente** con contratti a tempo determinato mediante scorrimento delle **graduatorie di istituto**.

In tal senso, quindi, gli incarichi in supplenza sono svolti quasi esclusivamente da docenti sprovvisti del titolo abilitante oggi richiesto dal Ministero resistente, ma ciò nonostante questi hanno consentito in concreto l'erogazione del servizio pubblico in parola.

I docenti non abilitati hanno consentito per anni all'Amministrazione scolastica di far fronte all'ordinaria esigenza di sostituzione del personale assente, essendo ritenuti evidentemente in grado di prestare servizio di insegnamento nella scuola statale in virtù del possesso del solo titolo di studio.

L'art. 5, co. 1 bis del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (come introdotto dall'art. 5 della L. 3 maggio 1999 n. 124) (*doc.6*) prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza.

La figura professionale in parola, pertanto, è oramai equiparata a quella dei docenti in possesso di diploma di laurea, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica o funzionale.

Essi, peraltro, possono essere nominati a pieno titolo nelle commissioni per gli esami di Stato, rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto, per il cui insegnamento è sempre stato richiesto il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, in virtù del quale tali docenti risultano inseriti nelle graduatorie di istituto.

Ciononostante, se da un lato sono stati ritenuti in grado di lavorare da precari nella scuola, anche per svariati anni, dall'altro, in maniera palesemente illogica e discriminatoria, non vengono considerati idonei all'inserimento nelle graduatorie citate, con una conseguente ed inaccettabile compromissione, oltre che dei richiamati principi espressi dagli articoli 2, 3 e 51 Cost., anche del diritto al lavoro di cui all'art.4 nonché del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost..

Non si vede infatti come possa giustificarsi, proprio alla luce del principio di buon andamento, l'aver utilizzato per anni il personale non abilitato per lo svolgimento di servizio di



insegnamento a tutti gli effetti nella scuola statale, ritenendolo evidentemente idoneo ed in grado di assolvere ai compiti richiesti ai docenti della scuola statale, salvo poi relegarli, senza concedere loro alcuna possibilità di inserirsi nella II fascia delle graduatorie di Istituto.

In verità l'Amministrazione ha di fatto impedito alla ricorrente di dotarsi di abilitazione, agendo in sfregio ai principi di buona amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost.,

La situazione di totale assenza di procedure abilitanti per gli ITP era bene conosciuta dal Ministero resistente, oltre ad essere stata stigmatizzata dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel parere prot. n. 922 del 28 gennaio 2016 (doc.7) reso in occasione della procedura concorsuale del 2016, ove veniva espressamente evidenziato che «Si segnala, in particolare, il caso degli insegnanti tecnico pratici (ITP) per i quali non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario».

Ciò premesso, è di tutta evidenza che la disposizione impugnata che subordina l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto il possesso dell'abilitazione, ai fini della sua legittima applicazione, presuppone che agli interessati venga fornita la costante possibilità di conseguirla, atteso che l'insegnamento è attività lavorativa specificamente tutelata dalla nostra Carta Costituzionale (artt. 33 e 35). Per cui se chi ha interesse ad intraprendere la carriera di insegnante è tenuto a conseguire tutte le abilitazioni richieste dalla legge, incombe all'Amministrazione assicurare all'interessato la possibilità di conseguire le abilitazioni necessarie ai fini dell'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 374/17 che impone il possesso dell'abilitazione quale *conditio sine qua non* per l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto deve essere interpretato - alla luce dei dettami costituzionali - nel senso di imporre all'Amministrazione di istituire ed organizzare corsi abilitanti in maniera continuativa e con possibilità di una generalizzata partecipazione.

Conseguentemente la prescrizione amministrativa del possesso dell'abilitazione ai fini che qui ci occupano non è più applicabile ove l'Amministrazione non ha mai offerto al docente diplomato ITP la possibilità di conseguire l'abilitazione richiesta, come nella specie avvenuto.

Contrasta infatti radicalmente con il quadro legislativo di riferimento e con la stessa Carta Costituzionale (artt. 33, 35, 51 e 97, Cost.) stabilire, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, il requisito dell'abilitazione senza però subordinare l'obbligatorietà di tale requisito alla circostanza che l'Amministrazione organizzi i corrispondenti corsi abilitanti.

Ne consegue che l'esclusione degli ITP dalla II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, in quanto non in possesso dell'abilitazione, si pone in contrasto con il principio, che trova fondamento nelle disposizioni costituzionali richiamate nel titolo della presente rubrica, secondo



cui la possibilità di accedere ai posti pubblici in situazioni di parità ai fini di realizzare le proprie aspirazioni è conforme all'interesse pubblico di efficienza e buon andamento perseguito dalla PA. Conseguenza della descritta situazione è che, gli Insegnanti Tecnico Pratici, docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali è affidata la responsabilità in piena autonomia delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori, riconosciuti giuridicamente ed economicamente quali insegnanti dal D.Lvo n. 1277/1948, dopo l'anno 1999, sono stati relegati nella terza fascia delle graduatorie di istituto a causa di un vuoto normativo e quindi, oggi, non viene garantita loro, ancora una volta, la possibilità né di abilitarsi, né tanto meno di inserirsi nella II fascia, dalla quale verrebbero sicuramente chiamati per incarichi di supplenza, stante lo svuotamento della I Fascia.

**Violazione della Direttiva 2005/36/CE della Comunità Europea e 2013/55/UE dell'art. 4 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e del D.Lgs 28.1.2016 n. 15.**

L'esclusione della ricorrente dalla II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto è oltremodo illegittima se si considera che tali titoli di studio sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge "qualifiche professionali" rispondenti alle definizioni della normativa della Comunità Europea.

La professione di insegnante in Italia, infatti, è una "professione regolamentata" e, in relazione ad essa, trova piena e completa applicazione la direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE che normano e regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il D.Lgs 6 novembre 2007 n. 206 e il D.Lgs 28.1.2016 n. 15 recante "attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 2005/36/CE, e sono divenute, pertanto Legge dello Stato e come tale devono intendersi Fonti di Diritto di livello superiore a qualunque decreto Ministeriale, anche successivo, nonché di ogni previgente normativa avente valore di legge.

Più precisamente occorre richiamarsi alle seguenti definizioni legislative:

a) Definizione di professione regolamentata:

Direttiva 2005/36/CE: attività o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (omissis)

Decreto Legislativo 6 novembre 2001 n. 206 art. 4: ... 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;



E' dunque evidente che la professione di insegnante può definirsi o come rapporto di lavoro subordinato il cui esercizio è vincolato al possesso di qualifiche professionali, o, in via più generale, attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale;

b) Definizione di qualifiche professionali:

Direttiva 2005/36/CE: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza – di cui all'art. 11, lettera a), punto i) – e/o un'esperienza professionale;

Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 art. 4: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza – di cui all'art. 19, comma 1), o un'esperienza professionale (omissis);

c) Definizione di titolo di formazione:

Direttiva 2005/36/CE: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 206, art. 4: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità.

d) Definizione di formazione regolamentata

Direttiva 2005/36/CE: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 206, art. 4: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n. 845 e della legge 28 febbraio 1986 n.56, nonché qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o da una pratica professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Da queste definizioni normative, dunque emerge con chiarezza che:

- la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;



- i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “*unica professione utile all'esercizio della professione regolamentata*”;
- i termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo Decreto di attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa della Comunità Europea;
- le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano rientrano nella definizione di “qualifica professionale” adottata dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione viene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo od accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ne consegue che la mancata previsione nella normativa comunitaria come sopra richiamata del requisito dell'abilitazione da un lato, e il riferimento possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata dall'altro (“qualifiche professionali” riconosciute nei diplomi che danno accesso agli Insegnamenti Tecnico Pratici), escludono che per l'ingresso nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto sia necessaria l'abilitazione (non menzionata nella normativa comunitaria), mentre fanno ritenere che requisito di accesso sia la “qualifica professionale” quale quella posseduta dagli ITP.

E ciò anche alla luce di quanto sopra si è detto in ordine all'inadempimento del MIUR nel bandire procedure abilitanti periodiche e accessibili a tutti.

In virtù di quanto sopra esposto, secondo la normativa europea sopra richiamata la “qualifica professionale” è il requisito di accesso alla II Fascia delle Graduatorie di Istituto e gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti “abilitanti” o di “idoneità” dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.

In virtù di quanto sopra esposto, in ragione della normativa europea sopra richiamata, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti “abilitanti” o di idoneità dallo Stato italiano devono invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di un aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa (...).

Ad ulteriore riprova della circostanza che l'abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l'art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che “*il dirigente scolastico può utilizzare*



*i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.*

#### **ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

**Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al raggiungimento dello scopo; visto l'art. 151 cpc si chiede all'Ill.mo Giudice adito l'autorizzazione a procedere alla notificazione del ricorso e del decreto, di fissazione di udienza mediante inserimento nel sito web ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.**

Per tutto quanto sopra premesso la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa

#### **CHIEDE**

Che l'Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare ai sensi dell'art. 415 c.p.c., comma 2°, l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per poi accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

- **ACCOGLIERE il presente ricorso e per l'effetto:**

#### **IN VIA PRINCIPALE:**

- **ACCERTARE E DICHIARARE** la nullità o la illegittimità del D.M. n. 374/17 e previa disapplicazione dello stesso ai sensi dell'art. 63 del D.L.gs. n. 165 del 2001 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto della provincia di Bologna per le classi di concorso B023;
- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto della provincia di Bologna classe di concorso B023;
- **conseguentemente condannare i convenuti** all'inserimento della ricorrente nelle II fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto provincia di Bologna classe di concorso B023.

Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.

#### **In via istruttoria:**

**Si producono mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:**

1. diploma ITP della ricorrente;
2. Domanda di inserimento nella III fascia del 13 giugno 2017;



3. ART. 2 DM 374/17;
4. nota MIUR n. 25196 del 01-06-2017, allegata al D.M. 374/17;
5. art. 5 del Decreto Ministeriale n. 259/2017;
6. Dlg.s. 16 aprile 1994 n. 297;
7. parere prot. n. 922 del 28 gennaio 2016 del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis del T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 37 del D.L. 98/11 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che è esente dal pagamento del CU come da dichiarazione della ricorrente.

**Bologna 9 novembre 2017**


**Avv. Livio Mercatante**

**Avv. Carmen Saccà**




Procura speciale

La sottoscritta sig.ra Severino Rosa nata a Vico Equense il 11 Gennaio 1984 e residente in Castel Guelfo di Bologna alla Via Berlinguer n. 10 delega a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento nonché in ogni fase e grado del presente giudizio, gli **Avv. ti Carmen Saccà (C.F. SCCCMN77A52F537V)** e **Livio Mercatante (MRCLVI74H15F537D)**, conferendo loro tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di conciliare, transigere, rinunciare agli atti del giudizio, chiamare terzi in causa, proporre domanda riconvenzionale, incassare somme e rilasciare quietanze, nominare sostituti ed eleggere domicilio presso il loro **studio sito in Bologna, Via Dè Griffoni 5**. Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/03, che i dati personali, di cui al presente procedimento, sono richiesti obbligatoriamente ai fini dello stesso, che gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza e che potrò esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs. 196/03 ed a tal fine fornisco, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/03

x 

v.p.a.

Avv. Saccà Carmen





Nrg. 3143 2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**

Il Giudice dott. Maria Luisa Pugliese,  
nella causa n. r.g. 3143 2017

letto il ricorso ex art. 414 cpc, contenente istanza di notifica formulata ex art. 151 c.p.c., fissa per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 18.4.2018 alle ore 9,50;

autorizza la notifica del ricorso:

- **ai docenti controinteressati** tramite **pubblicazione** del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e inserzione nella gazzetta Ufficiale dell'avviso della suddetta pubblicazione;
- **alle amministrazioni convenute**, mediante **notifica** del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Si comunichi.

Bologna, 14.11.2017

Il Giudice  
dott. Maria Luisa Pugliese




I sottoscritti Avv.ti Livio Mercatante e Carmen Saccà nella loro qualità di difensori della sig.ra **Severino Rosa (C.F. SVRRSO84A51L845E)** dichiarano ex art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. 179/12 che le presenti copie analogiche del ricorso ex art. 414 c.p.c., recante RGN 3143/2017 munito di procura speciale e pedissequo decreto di fissazione di udienza, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna Dott.ssa M. L. Pugliese in data 14 novembre 2017, sono estratti dal fascicolo informatico nel predetto procedimento ordinario radicato davanti al Tribunale di Bologna sezione lavoro, e sono conformi agli originali presenti nello stesso.

Bologna, 23 novembre 2017

Avv. Saccà Carmen



Avv. Mercatante Livio



## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Carmen Saccà** C.F. SCCCMMN77A52F537V iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna in ragione del disposto della legge n. 53/1994 e s.m., quale difensore della sig.ra **Severino Rosa** C.F. SVRRSO84A51L845E, rappresentata e difesa giusta procura trasmessa telematicamente ex art. 83 c.p.c., in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. recante RGN 3143/17 presso il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, notifico il ricorso ex art. 414 c.p.c. munito di procura speciale e pedissequo decreto di fissazione di udienza, emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna sezione Lavoro, Dott. M. L. Pugliese in data 14 novembre 2017, al **Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *Pro Tempore*, e all'**Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna- Ambito Territoriale Di Bologna** nella persona del dirigente *pro tempore*, domiciliati *ope legis* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Via Guido Reni 4 Bologna** ai seguenti indirizzi Pec [bologna@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:bologna@mailcert.avvocaturastato.it) nonchè al seguente indirizzo Pec [drer@postacert.istruzione.it](mailto:drer@postacert.istruzione.it) risultanti dai pubblici registri e dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al suddetto procedimento radicato davanti al Tribunale di Bologna, sezione lavoro RGN 3143/17, e attesto ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undicies, comma 3, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che l'allegata copia informatica del ricorso ex art. 414 c.p.c. munito di procura speciale e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, emesso dal Tribunale di Bologna Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa M. L. Pugliese in data 14 novembre 2017, sono conformi agli originali dei medesimi atti telematici contenuti nel fascicolo informatico RGN 3143/17.

**Bologna, 23 novembre 2017**

**Avv. Saccà Carmen**

